

N. 2

(2014.9.484)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2014.

Istituzione elenco regionale dei tutor di medicina generale per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003, recante "Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, con il quale sono fissati i "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

Visto l'articolo 15 di detto provvedimento che, nello stabilire i criteri per la definizione dell'organizzazione dei corsi, sancisce quanto segue: "Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti riguardanti lo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle Università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la delibera di giunta n. 176 del 29 maggio 2013 con la quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico al dr. Ignazio Tozzo;

Visto il decreto assessoriale n. 2100 del 7 novembre 2013 con il quale viene aggiornata la composizione del Comitato tecnico scientifico per la formazione specifica in medicina generale con compiti di consulenza e proposta relativamente all'attivazione dei corsi;

Considerato che sono attivi tre corsi di formazione specifica in Medicina generale relativi rispettivamente all'ultimo anno del triennio 2011/2014, al secondo anno del triennio 2012/2015 e al primo anno del triennio 2013/2016;

Considerato che la Regione siciliana, per garantire l'apporto professionale, necessario all'organizzazione e all'attivazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, in particolare per le attività di tirocinio degli allievi dei corsi, intende avvalersi di un elenco regionale dei tutor di medicina generale;

Ritenuto necessario provvedere alla istituzione di un elenco regionale dei tutor di medicina generale da cui attingere per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di formazione specifica in medicina generale;

Atteso che tutti i medici di medicina generale operanti nel territorio della Regione Sicilia (in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003, possono richiedere l'inserimento nell'elenco regionale dei tutor di medicina generale per potere svolgere le attività di tutor di medicina generale all'interno dei corsi di formazione specifica in medicina generale;

Decreta:

Art. 1

È istituito l'elenco regionale dei tutor di medicina generale da cui attingere per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Art. 2

Per l'inserimento nell'elenco dei tutor di medicina generale i richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) laurea in medicina e chirurgia;
- c) abilitazione all'esercizio professionale;
- d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica italiana.
- e) essere convenzionati con il servizio sanitario regionale.

Art. 3

1. La domanda di inserimento, redatta in carta semplice deve pervenire al seguente indirizzo: "Regione siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, area 7 formazione e comunicazione - via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo" entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "Contiene domanda di inserimento nell'elenco regionale dei tutor di medicina generale per il corso di formazione in medicina generale".

3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e a pena di esclusione:

- il proprio cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
- il luogo di residenza;
- di possedere la cittadinanza italiana;
- di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
- di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università presso cui è stato conse-

guito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;

— di essere iscritto all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione;

— di essere convenzionato con il servizio sanitario regionale indicando il numero della convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale;

— di avere svolto attività convenzionata con il S.S.R. da non meno di dieci anni, di avere un numero di assistiti in carico pari ad almeno la metà del massimale previsto dalla convenzione.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

5. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità ed un curriculum vitae. I richiedenti non dovranno, invece, allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

6. Il richiedente deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione ed il recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate.

7. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

9. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso la Regione siciliana per le finalità di gestione dell'elenco regionale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.

Art. 4

Durante il periodo formativo del tirocinante svolto presso il proprio ambulatorio, il tutor di medicina generale dovrà svolgere i seguenti compiti:

a) accompagnare il discente in tutto il percorso, avendo cura che vengano raggiunti gli obiettivi didattici;

b) verificare per ogni tirocinante, alla fine del tirocinio quadrimestrale, il raggiungimento degli obiettivi posti in programmazione ed inviare la relativa scheda di valutazione alla segreteria tecnica dei corsi di formazione specifica in medicina generale presso il DASOE;

c) verificare la corretta compilazione del registro di presenza, avendo cura di controllare la registrazione delle presenze del tirocinante, nonché le attività quotidianamente svolte;

d) garantire che l'attività medica ambulatoriale e domiciliare del tirocinante avvenga sotto la sua costante guida;

e) garantire che il tirocinante possa effettuare il periodo formativo presso l'ambulatorio anche durante eventuali assenze del tutor, senza sostituire il medico di medicina generale nelle sue funzioni;

f) garantire il rispetto dell'orario di svolgimento delle attività oggetto del tirocinio;

g) inviare alla fine di ogni mese copia del registro di presenza alla segreteria tecnica presso il DASOE.

Art. 5

L'elenco regionale dei tutor di medicina generale verrà aggiornato periodicamente e sarà consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 6

Gli incarichi dei tutor di medicina generale dei corsi di formazione specifica in medicina generale saranno conferiti dal dirigente generale del DASOE dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

Art. 7

Al tutor di medicina generale spetta un compenso pari a € 300,00 mensili lorde che verrà corrisposto dall'Azienda sanitaria provinciale con cui risulta convenzionato.

Art. 8

La domanda di inserimento nell'elenco regionale dei tutor di medicina generale dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. In fase di prima applicazione la scadenza della presentazione della domanda è fissata entro il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 14 febbraio 2014.

Tozzo